




Impianto di produzione di energia elettrica agrivoltaico di potenza nominale pari a 71,05 MWp situato nei Comuni di Troia (FG), Lucera (FG) e Biccari (FG) e relative opere di connessione alla RTN nel Comune di Troia (FG), in provincia di Foggia

RELAZIONE SULLO STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

Nov. 2023	00	Richiesta A.U.	GIORGIO MARIA RESTAINO	PATRIZIA RUBERTO	DOMENICO ANTONIO NUZZOLO
Data	Rev.	Descrizione Emissione	Preparato	Verificato	Approvato
Logo Committente e Denominazione Commerciale			ID Documento Committente		
 <p>iren green generation Iren Green Generation Tech s.r.l.</p>			H004_FV_BPR_00019		
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale			ID Documento Appaltatore		
 <p>TENPROJECT</p> <p>sede legale e operativa San Martino Sannita (BN) Loc. Chianarile snc Area Industriale sede operativa Lucera (FG) via A. La Cava 114 P.IVA 01465940623 Azienda con sistema gestione qualità Certificato N. 50 100 11873</p> <p>Il Progettista Dott. Ing. Domenico Antonio NUZZOLO</p> 			SEZIONE 2 00019_Relazione sullo studio di inserimento urbanistico		




ID Documento Committente
H004_FV_BPR_00019

Pagina
2 / 20


Numero
Revisione

00

	ID Documento Committente H004_FV_BPR_00019	Pagina 3 / 20
		Numero Revisione
		00

Sommarrio

1	Definizioni	4
2	Pianificazione comunale	6
2.1	Piano Urbanistico Generale del Comune di Troia	6
2.2	Piano comunale dei Tratturi del comune di Troia.....	16
2.3	Piano Regolatore Generale del Comune di Biccari	16
2.4	PUG del comune di Lucera.....	18

	ID Documento Committente H004_FV_BPR_00019	Pagina 4 / 20
		Numero Revisione
		00

1 Definizioni

Il progetto proposto riguarda la realizzazione di un impianto di tipo agrivoltaico di potenza nominale pari a **71,05 MWp** da installarsi in provincia di Foggia, nei territori comunali di Troia, Lucera e Biccari.

Proponente dell’iniziativa è la società Iren Green Generation Tech s.r.l.

L’impianto consta di sedici campi che si sviluppano nella parte settentrionale del territorio di Troia, interessando anche le zone immediatamente limitrofe di Biccari e Lucera. Gli stessi sono collegati a mezzo di un cavidotto MT interrato che si diparte dalla cabina di raccolta presente all’interno del Campo 14 e che arriva fino alla stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV di utenza sita alla località “Monsignore” del comune di Troia. In particolare, per la connessione alla rete RTN sarà realizzato il prolungamento del sistema sbarre in AT 150 kV, all’interno dell’esistente stazione elettrica condivisa e di trasformazione.


La viabilità locale garantisce l’accesso anche a mezzi di portata e dimensione superiore agli autoveicoli, ed in particolare l’area nord è servita dalla SP 132 e quindi da una strada locale che si interseca con quest’ultima, mentre l’area sud è servita dalla SP 125, anch’essa collegata ad una strada locale che lambisce le aree di impianto.

Il progetto proposto non insiste all’interno di nessuna area protetta, tantomeno in aree SIC o ZPS.


Si prevede l’occupazione di una superficie pari a circa **157,73 Ha**, tutti ricadenti in aree agricole; la **vegetazione** presente al momento delle ispezioni e dei rilievi in sito (estate/autunno 2023) risulta infatti costituita da ampie distese di colture estensive ad indirizzo cerealicolo con presenza elevata di uno strato erbaceo caratterizzato, a livello intercalare, da malerbe infestanti di natura spontanea.

Dal punto di vista della **tutela del paesaggio**, le aree sono ricomprese all’interno dell’unità paesaggistica denominata “Tavoliere” (Ambito 3 del PPTR).

Sono previste **opere di mitigazione**, consistenti in una **fascia arbustiva perimetrale** e di **piante arboree** nella zona a nord; a tal proposito, le specie vegetali saranno di tipo autoctono in modo da ottenere una più veloce rinaturalizzazione delle aree interessate dai lavori e l’impiego di piante con predisposizione mellifera. Il progetto prevede infatti la realizzazione di una recinzione perimetrale del parco, con messa a dimora a distanza di 50 cm dalla stessa, di una siepe arbustiva per tutta la sua lunghezza (solo in alcuni tratti dei cluster a nord, in prossimità di alcune strade di passaggio, verranno utilizzate essenze arboree ed in particolare piante di *Olea europea*). La siepe “arbustiva” sarà realizzata con specie vegetali ad attitudine mellifera, che nell’arco di pochi anni andranno a costituire una “barriera verde”.

	ID Documento Committente H004_FV_BPR_00019	Pagina 5 / 20
		Numero Revisione
		00

Al fine di ottimizzare le operazioni di valorizzazione ambientale ed agricola dell'area a completamento di un indirizzo programmatico gestionale che mira alla conservazione e protezione dell'ambiente nonché all'implementazione delle caratterizzazioni legate alla biodiversità, si intende praticare nella fascia di mitigazione arbustiva dell'impianto un **progetto di apicoltura con Api Mellifere** (ape comune) e relativo **bio-monitoraggio ambientale**. Si è ritenuto opportuno l'introduzione di un progetto di apicoltura nelle aree di intervento, non solo per sfruttare al meglio lo spazio a disposizione con una altra attività produttiva (produzione di miele), ma anche per il ruolo svolto dalle api nell'ecosistema.

	ID Documento Committente H004_FV_BPR_00019	Pagina 6 / 20
		Numero Revisione
		00

2 Pianificazione comunale

2.1 Piano Urbanistico Generale del Comune di Troia

Con delibera di Giunta Comunale n.32/2006 il Comune di Troia ha approvato il Piano Urbanistico Generale, PUG, con il quale ha recepito gli ambiti del piano urbanistico-paesistico della Regione Puglia, il PUTT/P, previa loro ridefinizione a valle di apposite analisi territoriale eseguita sulla documentazione cartografica di dettaglio.

L'art. 97 delle N.T.A. del PPTR, fa obbligo ai Comuni di adeguare i propri Piani Urbanistici Generali allo stesso PPTR entro un anno dalla sua entrata in vigore e cioè il 23/03/2016 e che trascorso tale termine nei Comuni inadempienti saranno vietate tutte le trasformazioni del territorio in contrasto con il PPTR. Con decisione del Consiglio Regionale tale termine è stato prorogato di un anno al 23/03/2017.

Il Comune di Troia, nelle more della predisposizione della variante al PUG vigente (trattasi di fatto di nuovo PUG reso compatibile alla vigente normativa regionale), ha avviato la fase di adeguamento del Piano al PPTR. Tale fase non si è ancora conclusa, per cui ad oggi risulta vigente il PUG del 2006, cui si fa riferimento solo per gli aspetti urbanistici, mentre per gli aspetti paesaggistici si fa riferimento al PPTR.

Per quel che riguarda la zonizzazione urbanistica (cfr. elabb. H004_FV_BPD_00043), secondo il PUG del comune di Troia, i campi fotovoltaici 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ricadono in E2/S "zona per agricoltura sperimentale". Il cavidotto di connessione si sviluppa quasi totalmente in corrispondenza della sede stradale attraversando le medesime zone previste per i campi fotovoltaici e la zona E3/Z "zona a vocazione zootecnica".

Dall' artt. 21 delle NTA, relativi agli interventi e utilizzi previsti per la zona E e per le relative sottozone, emerge che gli interventi previsti non si pongono in contrasto con le previsioni del Piano. Ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti per la realizzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in zona agricola.

In definitiva, il progetto è compatibile con le previsioni della pianificazione comunale.

- ogni mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, di cui almeno 0,60 mq. a parcheggi, con esclusione delle sedi viarie e delle fasce di rispetto a verde.
4. Ogni intervento edilizio deve rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
- Lotto minimo: 5.000 mq.
 - If.t.: 3,0 mc/mq.
 - Rc: 50%
 - Altezza max: 12,0 m.
 - Distanza delle recinzioni dal ciglio stradale: 5,0 m.
Le fasce di terreno corrispondenti agli anzidetti distacchi dalle strade devono restare vincolate a verde per tutto lo sviluppo del lotto fronteggiante la strada, con idonei varchi per gli autoveicoli, e devono essere piantumate in modo da formare adeguate schermature arboree. In corrispondenza degli ingressi carrabili le recinzioni devono essere arretrate di una misura pari almeno alla metà dell'ampiezza dell'ingresso.
 - Distanza degli edifici dalle recinzioni: minimo 6,0 m *10 m*
In queste aree di distacco interne possono essere previste aree per la sosta e la manovra degli autoveicoli.
 - Dc: pari all'altezza dell'edificio più alto con un minimo di 5,0 m.

f) **Sottozona D4: Agglomerati Industriali ASI** *Conferma*

1. Esistono all'interno del territorio comunale due sottozone "D4" corrispondenti rispettivamente all'Agglomerato Industriale di Bovino, vicino alla zona Giardinetto, ed all'agglomerato Industriale di Troia, a nord del centro abitato, previsti dal Piano Regolatore di Sviluppo Industriale Territoriale Provinciale del Consorzio Area Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese della provincia di Foggia, approvato con D.P.G.R. n. 618/1976, con una superficie totale per nucleo pari a Ha 100, di cui 70 per insediamenti industriali ed artigianali. Nelle due sottozone D4a e D4b si applica la disciplina prevista nel vigente Piano ASI e relative varianti.

Art. 21
Zona "E"
Aree produttive agricole e forestali

a) **Generalità.**

1. La zona "E" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione e, entro determinati limiti, attività di allevamento del bestiame ed attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Tutta la zona omogenea "E" è soggetta alla applicazione delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) "Paesaggio" ai fini della tutela e valorizzazione paesistica del territorio, come dettagliate al successivo art. 22.
3. La zona "E" è suddivisa nelle sottozone E1/T, E2/S, E3/Z, E4/P, E5/F, ovvero:
 - sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
 - sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale;
 - sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica;
 - sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato;
 - sottozona "E5/F": area per riforestazione e difesa dei pendii (Parco Agricolo Esteso)

b) **Norme generali**

1. Sono vietate nelle zone E le lottizzazioni a scopo edilizio, le edificazioni residenziali di tipo condominiale e tutte le attività non connesse e non compatibili con l'uso agricolo, forestale e zootecnico del suolo, ad eccezione della sottozona "E4/P" per la quale sono previste prescrizioni particolari.
2. Le stazioni di servizio per il rifornimento energetico per le automobili sono consentite solo ai margini delle strade statali e provinciali - ad eccezione delle stazioni di rifornimento gas metano che possono essere ubicate in prossimità dei metanodotti - purché nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, secondo quanto previsto dalle norme del P.U.T.T. e le altre norme vigenti.
3. Per gli edifici esistenti nella zona "E" destinati legittimamente ad attività diverse da quelle contemplate ai punti precedenti alla data di adozione del PUG sono consentiti solo interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo *(senza cambio di destinazione d'uso)* ad eccezione delle attività esistenti connesse alla produzione agricola quali:

attività di riparazione di mezzi ed attrezzature agricole, attività di deposito e vendita carburanti e lubrificanti per mezzi agricoli; attività di deposito e smercio di sementi, mangimi, concimi, fitofarmaci e macchine agricole.

c) Nuove costruzioni: norme generali

1. Nella zona "E" le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, sono consentite prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola o zootecnica; in assenza di specifici strumenti (piano zonale e simili) tali necessità devono risultare da Piani di Utilizzazione o da Piani di Sviluppo Aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia l'utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove. Le nuove edificazioni devono essere vincolate per mezzo di atto pubblico, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale e devono essere esperibili nella superficie di proprietà del richiedente.
2. E' consentito il trasferimento dei diritti di edificazione dei terreni per usi agricoli dai proprietari dei suoli ai titolari di un regolare contratto di affitto agricolo in corso e ancora valido per i venti anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di edificazione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'edificabilità in zona agricola (coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale). Il trasferimento dei diritti di edificazione deve essere trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale.
3. Per le edificazioni concesse a fini abitativi e produttivi agricoli non possono essere autorizzate variazioni di destinazioni d'uso.
4. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse è consentita secondo quanto disposto dai successivi articoli. In ogni caso devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:
 - Rc: max 1/10 tra la superficie coperta (edifici residenziali ed annessi agricoli) e la superficie del lotto.
 - Dc: minimo = m. 7,5, ovvero pari all'altezza massima fissata per le zone "E"
 - Ds: Le distanze degli edifici dalle strade sono disciplinate dall'art. 13 punto w. delle presenti N.T.A.
5. Sono escluse nuove edificazioni sul confine dei lotti ad eccezione del caso di preesistenza di altra costruzione confinante o in caso di accorpamento di volumetria su lotti di diversa proprietà, ove ne ricorrano le condizioni.

d. Nuove costruzioni: edifici rurali ad uso abitativo.

1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti, di cui al successivo punto 1.
2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.
3. Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
 - I.f.: 0,03 mc/mq.
 - Numero piani: max 2 fuori terra
 - H: max m. 7,50
4. Nelle edificazioni sono ammesse strutture interrato solo all'interno della sagoma di massimo ingombro dell'edificio; è eventualmente consentita la realizzazione di una intercapedine di aerazione perimetrale, dimensionata per il passaggio di una persona.

e. Nuove costruzioni: annessi agricoli.

1. Per annessi agricoli si intendono tutte le strutture e gli impianti per la produzione agricola, nonché i ricoveri per animali allevati con tecniche non intensive (magazzini e silos per la conservazione dei prodotti agricoli, stalle, tettoie, depositi, ricoveri di mezzi agricoli, eventuali edifici per impianti e macchinari al servizio diretto della produzione agricola o zootecnica).
2. E' consentita la realizzazione di annessi agricoli, ovvero manufatti strettamente connessi alla conduzione del fondo, con i seguenti indici e parametri edilizi:
 - I.f.: 0,07 mc/mq.
 - H: max 7,50 m.

- ? Spett. NC*
- Numero piani: max n. 2 fuori terra*
3. L'eventuale realizzazione di superfici maggiori di annessi agricoli è subordinata alla redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale e comunque con una indice edificabile massimo pari a 0,10 mc/mq.
 4. Gli annessi agricoli, devono essere, di norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza e devono rispettare tutte le norme e prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. E' consentita la costruzione in aderenza o in collegamento con l'abitazione solo tramite porticati aperti.
 5. Qualora gli annessi agricoli non siano separati strutturalmente dalle residenze, essi vanno conteggiati entro i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.
 6. Ai fini del calcolo della volumetria consentita sono assimilate agli annessi agricoli le tettoie, ma calcolate in ragione di $\frac{1}{2}$ del volume effettivo.
- 2. Nuovo luogo costruzione max h = max 7,50*
- f. Nuove costruzioni: modalità per il rilascio del permesso di costruire.**
1. il permesso di costruire per la realizzazione di edifici destinati a fini abitativi e produttivi è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo (a titolo principale o parziale), responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:
 - a) non esistano fabbricati preesistenti nel fondo o sia impossibile, tecnicamente ed economicamente, procedere al loro recupero a fini residenziali;
 - b) gli edifici corrispondano alle esigenze residenziali, anche a tempo parziale, del conduttore agricolo del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;
 - c) gli edifici siano gravati dal vincolo di destinazione d'uso, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;
 - d) l'azienda abbia una dimensione pari almeno all'unità aziendale minima di cui al comma successivo.
 2. L'unità aziendale minima è determinata in mq. 10.000 per le aree al di fuori del centro abitato, salvo maggiore dimensione stabilita attraverso un Piano di Utilizzazione Aziendale.
 3. Qualora l'estensione del lotto sia inferiore alla superficie minima è consentito effettuare solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di serbatoi idrici e annessi agricoli non superiori a 500 mc., purché nel rispetto delle norme.
- h. Serre*
- g. Nuove costruzioni: impianti pubblici.**
1. Nelle zone agricole è consentita la costruzione di impianti tecnologici pubblici, puntuali e/o a rete, come reti di comunicazione immateriale, elettrodotti, acquedotti, depuratori, fognature, gas, di discariche di rifiuti solidi e di opere di riconosciuto interesse regionale (dichiarato con delibera di Giunta Regionale), purché nel rispetto della salvaguardia e della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali del territorio.
 2. Nel caso di nuovi impianti, è obbligatoria la realizzazione di impianti interrati, così come la conversione dei tracciati a vista esistenti in sistemi interrati in caso di rilevanti interventi di ristrutturazione. Tutte le reti insistenti su strade private di servizio o entro lotti agricoli devono essere realizzati in modo interrato o devono essere convertite a tale soluzione nel caso di rilevanti interventi di ristrutturazione.
 3. Nel caso di discariche pubbliche o autorizzate come tali deve essere realizzata lungo i confini una fascia antinquinamento pari a 25 metri con la messa a dimora di alberi ad alto fusto. A completo riempimento della discarica dovranno essere effettuate le operazioni di recupero finale, con la riplasmatura del terreno secondo il profilo naturale e la sua trasformazione in verde pubblico, con la gestione, nel successivo periodo di chiusura dell'impianto, del pompaggio del percolato e della manutenzione delle aree piantumate ed attrezzate a verde pubblico.
 4. Per eventuali costruzioni fuori terra con cubatura superiore a 300 mc. è richiesta la procedura della deroga. *L.R. 13/06*
 5. Gli eventuali manufatti o edifici necessari devono rispettare in ogni caso m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10,0 di distanza tra i fabbricati.
 6. Le aree di pertinenza di tali impianti vanno sistemate a verde ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mimetizzare i manufatti e gli impianti.
- h. Nuove costruzioni: serre.**
1. La costruzione di serre è disciplinata dalla L.R. dell'11.09.86 n. 19.

2. Sono considerate *serre* gli impianti stabilmente fissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera con strutture leggere, destinati esclusivamente a realizzare un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante, con struttura portante in ferro, superfici di involucro realizzate con materiali idonei al passaggio della luce, ovvero vetro o materiali similari, ed una altezza massima pari a m. 3,00 alla gronda e m. 6,00 al culmine se con copertura a falda, a m. 4,00 se con copertura piana.
 3. Le serre di cui al comma 2 possono essere distinte in due tipi:
 - serre con copertura solo stagionale;
 - serre con copertura permanente.E' consentita in tutte le zone agricole, previo rilascio di autorizzazione edilizia, la costruzione di serre con copertura solo stagionale, con i seguenti parametri costruttivi:
 - Distanza dai confini: 5,00 m.
 - Distanza dal ciglio stradale: 3,00 m.
 - Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
 - Rapporto di copertura: max 75% della superficie del lotto.
 - Superficie minima lotto: 5.000 mq.
 - Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.
 4. Le serre con copertura permanente devono essere considerate come annessi rustici e come tali sono soggette al rilascio di concessione edilizia non onerosa e non possono essere destinate ad altro uso.
 5. La costruzione di serre con copertura permanente è consentita solo nelle zone "E2/Sa" con i seguenti parametri costruttivi:
 - Distanza dai confini: 5,00 m.
 - Distanza dal ciglio stradale: 5,00 m.
 - Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
 - Rapporto di copertura: max 50% della superficie del lotto
 - Superficie minima del lotto: 10.000 mq.
 - Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.
 6. Qualora gli impianti di serre di tipo permanente eccedano la dimensione lineare di ml. 20 deve essere prevista una interruzione costituita da una fila di alberi o da una siepe di altezza minima di m. 2,00 e di m. 0,60 di spessore.
 7. Il volume delle serre, qualunque sia il tipo, non rientra nella applicazione dell'indice di fabbricabilità.
 8. Per l'installazione delle serre devono essere previste tutte le opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto, al fine di non mutare il bilancio idrico del terreno e di garantire la massima permeabilità alla superficie interessata da queste attrezzature.
 9. Non è consentita la costruzione di serre:
 - a) nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
 - b) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1397/39 e del DM 21 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) in tutte le zone non tipizzate agricole nel P.U.G.
- i) Interventi su costruzioni esistenti**
1. **Norme generali**

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) restauro e risanamento conservativo;
 - d) ristrutturazione edilizia;
 - e) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).
 2. Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta ammissibile, le murature portanti esistenti possono non computarsi per la parte eccedente 0,40 m. e le volte per la parte eccedente i 0,70 m. dello spessore strutturale delle stesse.
 3. **costruzioni con destinazione agricola.**

Sulle costruzioni esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, oltre agli interventi elencati ai punti a-d del comma precedente, i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- f) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).
4. **costruzioni non più destinate a fini agricoli.** — *queste sono le parti da costruire?*
Sulle costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli sono consentiti solo gli interventi di cui al comma 1 punti a-b-c-d. *I essere il carattere fisico - requisiti di ruralità!!*

l) Caratteristiche degli interventi.

1. I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale.
 2. Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti.
 3. Sono consentiti ampliamenti e nuove edificazioni realizzate con ambienti possibilmente coperti a volta con pietra locale o mattoni in argilla, con coperture piane o con tetti tradizionali rivestiti di pietra locale, cocciopesto, coppi o tegole in argilla cotta della tradizione locale, con murature esterne a faccia vista, in pietra – ad esclusione di ogni forma di pietra segata in lastre – o in mattoni di argilla, oppure intonacate con intonaci a calce e con coloriture realizzate con tinte naturali nelle gamme dei colori tipici dei luoghi (bianco e gamma delle "terre"). Non è consentito l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiati, buccia d'arancia e simili. Eventuali decorazioni pittoriche o a rilievo devono essere conservate e restaurate.
 4. Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche.
 5. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni.
 6. Gli adeguamenti impiantistici dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni. Tutte le nuove reti insistenti entro i lotti agricoli devono essere realizzate con soluzione interrata; le reti esistenti devono essere trasformate con tale soluzione solo nel caso di interventi consistenti di ristrutturazione. I pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata verniciata.
 7. Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in caso di assenza di dispositivo di scarico di reflui realizzato in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
 8. Le superfici pavimentate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massicciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale.
 9. Qualsiasi manufatto esistente quale pozzi, titoli, edicole votive, ecc. appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelato da altre leggi o norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione.
 10. Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate e le recinzioni in cemento; sono consigliate le recinzioni in muratura in pietra locale, anche a secco, o in mattoni di argilla, con una altezza massima pari a m. 2,00; siepi o alberature con essenze locali. La costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da segnalare nei grafici documentativi) il defluire delle acque superficiali ed il passaggio dei piccoli animali.
 11. E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.
- m) Costruzioni in aree speciali.**
1. Sono definite aree speciali le aree sottoposte a specifica normativa di tutela paesaggistica, comprese quelle ai margini delle strade statali e provinciali.
 2. Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, se ammessi in applicazione dei precedenti articoli, non devono comunque avvenire verso il fronte stradale.

3. I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono essere corredati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale, in cui risulti la compatibilità dell'intervento con la situazione geologica dell'area.
- o) Cave e miniere.**
1. Le attività estrattive e minerarie sono consentite nelle Zone E per lo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, ad esclusione delle zone soggette a vincolo idrogeologico e sempre che tali attività siano ubicate a distanza sufficiente dai centri abitati, non alterino il sistema idrologico delle acque superficiali o profonde e non producano danni rilevanti all'aspetto paesaggistico dei luoghi.
 2. Qualunque intervento riguardante l'apertura di nuove cave o miniere o l'ampliamento di quelle esistenti è soggetto alle norme e procedure prescritte dal DPR 12.04.1996, dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 37, dalla Delibera di G.R. n. 16/98, nonché dalla normativa del P.U.T.T. ed è subordinato alla redazione di una relazione di impatto ambientale da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione agli Organi competenti.
- p) Zone di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale.**
1. E' vietato qualsiasi tipo di trasformazione dell'assetto paesaggistico-ambientale entro la fascia di 30 metri dai cigli dei tratti storici, così come registrati negli archivi dell'ex Dogana di Foggia e Ministero delle Finanze e vincolati ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del P.U.T.T., senza l'autorizzazione della competente Sovrintendenza.
 2. Qualsiasi ritrovamento archeologico deve essere tempestivamente segnalato con comunicazione scritta alle competenti Soprintendenze ed al Sindaco di Troia, con immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di eventuali decisioni in merito da attendersi per un periodo non superiore ai 45 giorni dall'invio della segnalazione.
- q) Aree boscate.**
1. Non è consentita l'edificazione nelle aree a bosco, ovvero in quelle aree interessate da vegetazione di specie legnose-selvatiche-arboree o fruticose, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta.
- r) Attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale**
1. E' consentito nelle zone E1/T, E2/S ed E3/Z l'insediamento di attività agroindustriali e di impianti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli locali a scala artigianale, ovvero:
 - a) trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento;
 - b) produzione dei derivati del latte e lavorazione di prodotti caseari;
 - c) commercio all'ingrosso di prodotti agricoli;
 - d) produzione di alimenti, bevande e vini;
 - e) deposito e magazzinaggio;
 - f) lavorazione olivicola.
 2. La realizzazione di suddetti edifici ed impianti può avvenire su iniziativa di imprenditori singoli o associati indipendentemente dalla conduzione del fondo su cui sono localizzati.
 3. L'edificazione connessa a dette attività, è soggetta a permesso di costruire oneroso ed è subordinata alla approvazione del relativo progetto, corredato anche di una relazione sulla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e di un piano di sviluppo aziendale.
 4. L'edificazione deve essere conforme ai seguenti parametri, entro i limiti di mq/ha 100 con un massimo di 1.000 mq.
 - Superficie fondiaria minima: mq. 100.000
 - Altezza massima: 7,50 m.
 - Distanza minima dai confini: 10,0 m.
 5. Nell'ambito della volumetria e della superficie coperta prescritte sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie max pari al 10% della superficie coperta.
- s) Attività zootecniche, florovivaistiche e similari.**
1. E' consentito nelle zone "E" l'insediamento di attività di tipo zootecnico con relativi impianti di macellazione, conservazione e commercializzazione e di altre attività strettamente connesse al settore agricolo-forestale, quali:
 - a) allevamento zootecnico intensivo;
 - b) allevamento di animali di razza;

- c) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- d) attività florovivaistiche;
- e) deposito ed esercizio macchine agricole in conto terzi;
- f) attività di servizio connesse con le attività sopracitate.

t) Attività speciali.

1. E' consentito l'insediamento nelle zone agricole di attività che per le loro caratteristiche dimensionali, di rumorosità e pericolosità non possono essere localizzate all'interno delle aree urbane, ovvero eliporti, piste automobilistiche, campi di golf.

u) Agriturismo.

1. Tutto il territorio agricolo comunale deve essere considerato a vocazione agrituristica, così come previsto dalla Delibera di C.C. del 29/11/1999 n. 19.
2. Gli interventi finalizzati ad una utilizzazione agrituristica degli immobili rurali devono seguire norme e procedure prescritte dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730 e dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 34.
3. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.
4. Gli interventi di riutilizzazione e di restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dell'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, nonché di tutte le norme vigenti in materia.
5. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata e devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento edilizio comunale e dalle normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.
6. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggi) devono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari (wc, docce, lavabi, lavelli, fontanelle per acqua potabile) e con colonnine con le prese per l'attacco alla corrente elettrica, distinti dai servizi degli alloggi agrituristiche; devono essere inoltre a basso impatto ambientale, ovvero armonizzarsi con il contesto aziendale e paesaggistico, nascosti alla vista con alberi e siepi, opportunamente ombreggiati e sufficientemente appartati rispetto al centro aziendale; il fondo dell'area deve essere ricoperto da un manto erboso, naturale o impiantato, e i camminamenti devono essere realizzati con pietra locale. E' vietato per i camminamenti l'uso di cemento, asfalto o altri materiali similari.
7. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola.
8. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, (da 10 a 30 piazzole, con uno spazio minimo di 35 mq/persona secondo L.R.11) purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a cinque ettari.
9. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.
10. Possono essere realizzate strutture sportive di tipo non agonistico purché scoperte e non in contrasto con l'attività principale del fondo agricolo. Sono consentiti annessi come spogliatoi e depositi nella misura strettamente necessaria da realizzare con strutture amovibili.

v) Standards.

1. Il D.l. n. 1444/68 prevede 6,00 mq. di standards per le zone agricole, così distribuiti:
 - aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e dell'obbligo;
 - aree per attrezzature di interesse collettivo: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, ecc.), ecc.

2. Vista la dispersione territoriale che caratterizza gli insediamenti residenziali nelle zone agricole è prevista la monetizzazione di tali standards in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia. Tale ricavato dovrà essere impiegato dall'Amministrazione Comunale per il reperimento delle aree da destinare a standards all'interno della zona tipizzata dal P.U.G. a Parco Agricolo Integrato oppure nell'ambito delle zone F2 destinate a standards di tipo territoriale.

w) Parco Agricolo Forestale

1. Il Parco Agricolo Forestale di cui al precedente P.R.G. è cancellato dalle previsioni del presente P.U.G.

x) Descrizione delle sottozone:

x.a) sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale

1. La sottozona "E1/T" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione, attività di piccolo allevamento del bestiame, attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

x.b) sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale e agrobiologica

1. La sottozona "E2/S" comprende le aree produttive agricole e forestali sperimentali ed agrobiologiche, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali a produzione obbligata ("E2/Sa") ed alla florovivaistica ("E2/Sb"), nonché a centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
2. Per gli interventi di natura agrobiologica saranno concesse deroghe agli eventuali richiedenti in considerazione di un settore in continua evoluzione che, quindi, necessita di "norme aperte" in grado di soddisfare le richieste. Saranno inoltre favorite tutte le iniziative tendenti alla costituzione di un distretto produttivo per lo sviluppo e la valorizzazione di questo settore.
3. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

x.c) sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica

1. La sottozona "E3/Z" comprende le aree produttive agricole e forestali, in cui è possibile impiantare allevamenti di tipo intensivo.
2. La realizzazione di allevamenti intensivi è comunque subordinata alla predisposizione di idonei impianti per la depurazione, alla adozione di particolari tecniche di smaltimento dei rifiuti ed al controllo da parte dell'USL competente degli scarichi aereiformi, liquidi e solidi, con l'eventuale riciclaggio delle acque utilizzate qualora richiesto dall'Ufficio Sanitario.
3. La realizzazione dell'impianto deve rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
 - Dimensione minima del fondo:
 - ⇒ per allevamenti di bovini ed equini: 50.000 mq., con carico animale massimo ammissibile pari a 50 q.li/ha;
 - ⇒ per allevamenti di capi minori (ovini, caprini, ecc.): 20.000 mq., con carico animale massimo ammissibile pari a 50 q.li/ha.
 - Distanze delle vasche di accumulo, dei recinti di stabulazione, degli impianti zootecnici e relativi annessi:
 - da abitazioni di proprietà o ai servizi dell'azienda: 50,0 m.;
 - da confini di proprietà, da strade vicinali e comunali esistenti e/o previste : 20,0 m.;
 - da abitazioni isolate e da edifici a servizio di altra azienda: 200,0 m.;
 - da centri e nuclei abitati esistenti all'interno della zona agricola anche se non classificati come tali dallo strumento urbanistico generate (misurati dall'abitazione più vicina all'insediamento zootecnico): 400,0 m.;
 - da strade statali e provinciali esistenti e/o previste: 100,0 m.;
 - da fonti di captazione di acqua potabile ad uso privato: 50,0 m. a valle;
 - da fonti di captazione di acqua potabile ad uso pubblico: 300,0 m. a valle;
3. Le suddette distanze, con esclusione di quelle da fonti di captazione di acqua, pubbliche e private, possono essere ridotte fino al 50% per allevamenti non industriali con stalle di superficie non superiore a 200 mq. per allevamenti di suini e animali di bassa corte e mq. 500 per ovini, bovini, equini, considerati complessivamente assieme a quelli eventualmente già presenti, in caso di ampliamento o ristrutturazione di insediamenti esistenti. In ogni caso, le distanze minime sopra

indicate potranno essere aumentate per particolari esigenze inerenti la salvaguardia dell'interesse pubblico.


4. Negli allevamenti zootecnici di tipo industriale è consentita la costruzione di un alloggio di custodia con volume massimo di 500 mc.
5. Per le modalità di realizzazione degli annessi agricoli e degli edifici aziendali e residenziali valgono le prescrizioni previste per le zone agricole di cui al presente articolo.
6. Per le modalità di realizzazione delle strutture di allevamento si deve far riferimento a quanto indicato nel D.M. 19.04.1999 "Codice di buona pratica agricola" e a tutte le altre norme edilizie e sanitarie vigenti.

x.d) sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato

1. La sottozona "E4/P" comprende un particolare gruppo di aree in posizione baricentrica lungo il collegamento stradale Troia-Foggia (S.S. 546), ad alto interesse agricolo, naturalistico e culturale, per la presenza dei due tratturi storici n. 32 (Foggia-Camporeale) e n. 33 (Foggia-Incoronata), delle aree archeologiche di Vaccareccia e Muro Rotto, di alcune tradizionali e antiche masserie, dell'ex Scuola Agraria, nonché delle zone di interesse ambientale tutelate dal PUTT (boschi, zona faunistica protetta F1 "Tavernazza" in località Monte Castellaccio).
2. Tali aree sono destinate ad attività agricole tradizionali; riforestazione; allevamenti equini; attrezzature sportive, ricreative, culturali e scolastiche di proprietà privata e pubblica (come centri formativi di interesse sovracomunale organizzati a "campus" con foresteria e mensa interne, per addetti al settore agricolo, archeologico, culturale ed ambientale; campi scuola/cantieri di scavo/campi sperimentali in accordo con scuole superiori, corsi universitari o parauniversitari di formazione e specializzazione); agriturismo; verde attrezzato per lo sport, la sosta e la ricreazione; parcheggi; piccole attività commerciali ed artigianali ed attività di servizio di supporto agli utenti delle strutture ed al turismo (archeologico, enogastronomico, rurale, ecc.), campi da golf. Non sono consentite in tale sottozona attività zootecniche intensive - ad eccezione di quella equina -, magazzini e depositi, industrie di trasformazione, serre permanenti, attività estrattive e depositi a cielo aperto.
3. Per le modalità di intervento sugli edifici esistenti a destinazione agricola o per la realizzazione di nuovi edifici a destinazione agricola valgono le norme della zona E1/T e le norme generali di cui al presente articolo.
4. Per le modalità di realizzazione dei nuovo edifici a destinazione non agricola valgono i seguenti parametri edilizi:
H max: 7,50 m.
N. piani: 2
La cubatura sarà quella ritenuta idonea per il tipo di intervento proposto.

x.e) sottozona "E5/F": area per riforestazione e difesa dei pendii

1. La sottozona "E5/F" comprende tutte le aree agricole a ridosso del centro abitato, lungo i pendii, destinate ad interventi di riforestazione, di salvaguardia ambientale, ad attività agricole e forestali che non modifichino gli equilibri idrogeologici del suolo; a verde attrezzato per la sosta, lo svago e lo sport all'aperto; non sono assolutamente ammesse attività zootecniche, serre permanenti, depositi a cielo aperto, sfasciacarrozze; è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, equestri o ciclabili, la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili simili) e di annessi agricoli a basso impatto e con materiali naturali; il consolidamento di scarpate e terrapieni con tecnologie possibilmente a basso impatto ambientale, con preferenza per i sistemi di ingegneria naturalistica; parcheggi; aree per manifestazioni temporanee tipo mercatini all'aperto; cavee.
2. Le zone E5/F sono inedificabili.
3. Per gli eventuali edifici esistenti sulle aree inedificabili sono consentiti solo interventi di:
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria;
 - restauro e risanamento conservativo.
4. Qualsiasi intervento nelle sottozone "E5/F" è soggetto alla preventiva redazione di un Piano Particolareggiato dei pendii di iniziativa pubblica esteso almeno ad un versante.

	ID Documento Committente H004_FV_BPR_00019	Pagina 16 / 20
		Numero Revisione
		00

2.2 Piano comunale dei Tratturi del comune di Troia

Il comune di Troia ha approvato nel 2013 il Piano Comunale dei Tratturi. Tale piano si prefigge di costituire un ambito di tutela attiva del territorio comunale, la conservazione dell'integrità, il miglioramento della visibilità e della leggibilità del tracciato tratturale, il recupero delle residue testimonianze e il riuso compatibile del sedime tratturale attraverso funzioni di potenziamento del sistema dell'accessibilità, dei servizi per il trasporto, del verde pubblico e dei percorsi pedonali e ludici. Il Piano cataloga e individua i tratturi storici.

Nel caso in esame non si registrano interferenze con tratturi storici (cfr. elab. H004_FV_BPD_00044), si fa inoltre presente che i cavidotti interessano la sede stradale, ovvero la viabilità ordinaria. La loro posa interrata non altera in alcun modo l'assetto viario, né pregiudica in alcun modo l'ambito tutelato dal punto di vista percettivo e paesaggistico. Per tale motivo l'intervento risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 29 delle NTA del Piano.

Dunque, l'intervento risulta compatibile con il Piano poiché non viene messa in atto alcun tipo di trasformazione dello stato dei luoghi.

Per quanto detto è possibile affermare che il progetto è compatibile con le previsioni della pianificazione comunale dei tratturi.

2.3 Piano Regolatore Generale del Comune di Biccari

In data 08.08.2014 è stato approvato l'adeguamento del Piano Regolatore Generale, con il quale sono stati recepiti gli ambiti del piano urbanistico-paesistico della Regione Puglia, il PUTT/P, secondo le procedure previste dall'art.5.06 delle NTA dello stesso PUTT/p ed ai sensi del comma 4, art.20 LR.20/2001.

Per quel che riguarda la zonizzazione urbanistica, secondo il PRG del comune di Biccari, i campi fotovoltaici 1 e 8 ricadono in zona agricola "E".

Dall' artt. 3 e 10 delle NTA, relativi agli interventi e utilizzi previsti per le zone agricole E, emerge che gli interventi previsti non si pongono in contrasto con le previsioni del Piano.

Ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti per la realizzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in contesti rurali.

In definitiva, il progetto è compatibile con le previsioni della pianificazione comunale.


- ZONA "E":

In detta zona sono consentiti, in linea principale, gli edifici a servizio dell'agricoltura, quali: stalle, concimaie, fienili, silos, depositi attrezzi e macchine agricole, porcili, gallinai, e simili, le abitazioni per i conduttori ed i salariati, nonché i complessi produttivi agricoli funzionali alla conduzione del fondo ed alla produttività agricola come specificato all'articolo 9 della legge regionale n. 66/1979.

Sono ammessi gli edifici destinati ad attività produttive connesse con la lavorazione e conservazione di prodotti agricoli quali: silos, magazzini, depositi, cantine, oleifici, celle frigorifere, mulini, conservifici, mattatoi, lavorazione pelli, residuati da macellazione e simili e quelli finalizzati al potenziamento della zootecnia.

(*) Sono altresì ammesse le attrezzature a servizio del traffico, quali i depositi e distributori, nonché quelle attività produttive che, pur non essendo elencate come insalubri ai sensi del D.M. 22.12.75, non sono collocabili nell'ambito della zona "D" per motivi di sicurezza ed igiene.

Nelle zone agricole, appositamente individuate nelle tavole di P.R.G., sono infine ammessi i manufatti per la ricerca, estrazione e distribuzione di idrocarburi e gli edifici per i relativi uffici e per il soggiorno e per il alloggiamento del personale addetto al controllo e la custodia degli impianti (*).

	ID Documento Committente H004_FV_BPR_00019	Pagina 18 / 20
		Numero Revisione
		00

2.4 PUG del comune di Lucera

Con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 15.12.2016 il Comune di Lucera ha approvato il Piano Urbanistico Generale, PUG, con il quale ha recepito gli ambiti del piano urbanistico-paesistico della Regione Puglia, il PUTT/P, previa loro ridefinizione a valle di apposita analisi territoriale eseguita sulla documentazione cartografica di dettaglio. Il Piano risulta inoltre adeguato al PPTR ai sensi dell'art. 100 delle Norme dello stesso Piano Paesistico.

Per quel che riguarda la zonizzazione urbanistica, secondo il PUG del comune di Lucera, i campi fotovoltaici 2, 3 e 6 ricadono in zona CRV "Contesti rurali con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico" del sistema idro-geomorfologico meridionale" (cfr. elab. H004_FV_BPD_00046).

Dall' artt. 21 delle NTA, relativi agli interventi e utilizzi previsti per le zone CRV (agricole E) e per le relative sottozone, emerge che gli interventi previsti non si pongono in contrasto con le previsioni del Piano, che non dettaglia gli interventi relativi alle fonti rinnovabili. In ogni caso, ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti per la realizzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in contesti rurali.

Inoltre, le aree di progetto, secondo le cartografie di Piano, non interessano emergenze storiche o architettoniche (cfr. elab. H004_FV_BPD_00142).

In riferimento alla Carta idrogeomorfologica (cfr. elab. H004_FV_BPD_00143), le opere di progetto ricado in un'area del "sistema con idrogeomorfologica complessa". In riferimento a tale ambito, l'intervento di progetto risulta compatibile a quanto prescritto dalle Norme di Piano all'art. 15.4 poiché la realizzazione dell'impianto agrivoltaico non determinerà una modifica all'orografia dei luoghi.

In riferimento alla Carta delle risorse paesaggistiche (cfr. elab. H004_FV_BPD_00144), le opere di impianto non interessano emergenze segnalate, la stessa Carta segnala in corrispondenza del Campo 6, per quanto attiene gli elementi strutturanti il sistema idrogeomorfologico, la presenza di un punto sommitale e di un asse di displuvio

In definitiva, il progetto è compatibile con le previsioni della pianificazione comunale.

Art. 21.4- CRV.sm- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema idrogeomorfologico meridionale

1. Nel CRV.sm, sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità paesaggistica e/o la mitigazione dei loro effetti negativi; interventi di trasformazione del territorio operati con la massima cautela.

2. Non sono ammessi:

- attività estrattive;
- l'apertura di nuove strade o piste e l'ampliamento di quelle esistenti;
- l'allocatione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo;
- interventi edilizi a soggetti non ufficialmente qualificati all'esercizio dell'attività agricola;
- gli interventi di regimazione idraulica attraverso cementificazione;

3. Nel CRV.sm, esternamente alle invarianti strutturali per le quali vige la specifica normativa, sono possibili:

- oltre all'uso agricolo, la previsione di attrezzature sportive e per il tempo libero (percorsi ciclabili, ginnici, aree di sosta per picnic) da realizzarsi con soluzioni, modi, materiali ecocompatibili;
- opere per il mantenimento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;
- interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti;
- limitato insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo, all'esterno delle invarianti strutturali presenti nel contesto, con i seguenti parametri:
 - Sf - superficie fondiaria minima: mq 20.000-Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: iff=0,03 mc/mq da destinare eventualmente alla residenza funzionale alla azienda agricola nella misura massima .
 - H - altezza massima: residenza = 7,00 ml;
 - produzione 7,00 ml; ; (salvo impianti speciali, quali silos, ecc);
 - Df - Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 10 ml;
 - Dc - distanza dai confini: minimo di 5,0 ml; oppure nulla nel caso di costruzioni in aderenza
 - Ds - distanza dalle strade pubbliche: secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con un min 10 ml;

4. Qualora gli edifici di abitazione esistenti siano privi dei requisiti oggettivi (sussistenza di lotto mi-

nimo, volume disponibile) e/o soggettivi (proprietario, imprenditore agricolo, coltivatore diretto e bracciante agricolo con contratto di fitto privi di terreni da asservire), è consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento una tantum della superficie utile (Su) nella misura massima del 20% di quella preesistente, senza necessità di asservimento di altri suoli, purché nel rispetto della tipologia edilizia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche. Un ulteriore ampliamento del volume esistente, nel limite max del 20%, è possibile nel caso di utilizzazione degli immobili esistenti ad attività di agriturismo in aderenza al manufatto originario, purché nel rispetto della tipologia edilizia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche.

5. E' consentito, in presenza del lotto minimo, l'accorpamento senza limiti di altri suoli nei casi in cui per il richiedente l'intervento, ricorre, o la proprietà degli stessi o un contratto di fitto solo per coloro che possiedono i requisiti soggettivi di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e bracciante agricolo.

6. E' ammesso l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale. Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche, con esplicito riferimento alla volumetria utilizzata, facendo di conseguenza salva la eventuale parte di capacità residua non utilizzata. L'accorpamento è consentito anche per il trasferimento di cubature edificabili derivanti da aree sottoposte a tutela.

7. Nel caso di edifici esistenti, realizzati prima della entrata in vigore del PRG o comunque oggetto di condono edilizio, sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia anche con cambio di destinazione d'uso, compatibilmente con la destinazione del PUG, ed è consentito l'accorpamento, senza limiti di altri suoli qualora per gli interventi ricorrono, sia i requisiti soggettivi da parte dei richiedenti (proprietario dell'edificio oltre che dei terreni da asservire; imprenditore agricolo, coltivatore diretto e bracciante agricolo con contratto di fitto sui terreni da asservire) che quelli oggettivi (sussistenza di lotto minimo e compatibilità della preesistenza sia con le norme del PRG vigente che con quelle del PUG)

8. Sono ammessi, anche all'interno delle invarianti strutturali presenti nel contesto, ove non espressamente vietato, previo conseguimento di pareri ed autorizzazioni degli organi competenti, i seguenti interventi:

- integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché finalizzata all'adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio alle attività produttive o connesse con il tempo libero e del turismo, che non alteri significativamente lo stato dei luoghi;
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo.